

Regole processuali in rassegna a partire dall'ordinanza della Cassazione n. 22865/2018

Sentenze, notifica determinante

Con la consegna a mano scatta il termine breve di 60 gg

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

La consegna a mano al comune della sentenza da parte del contribuente fa decorrere il termine di 60 giorni, anziché quello lungo di 6 mesi, per proporre ricorso. Il termine breve per l'impugnazione scatta anche se la sentenza non è stata notificata a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con l'ordinanza 22865 del 26 settembre 2018.

Per i giudici di legittimità, «dall'esame della ricevuta di consegna della sentenza notificata d'appello, la stessa risulta corredata del timbro dell'ufficio accettato e del numero di protocollo dell'amministrazione comunale, nonché della sigla dell'impiegato addetto alla ricezione, sicché tale modalità di notifica risulta idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione».

Modalità di notifica delle sentenze. Da tempo, la notifica della sentenza per mezzo dell'ufficiale giudiziario non è più l'unica modalità che le parti del processo tributario possono utilizzare per far decorrere il termine breve (60 giorni) per impugnare le sentenze. Dal 26 marzo 2010, infatti, possono essere notificate per posta o tramite ufficiale giudiziario. L'amministrazione pubblica può avvalersi dei messi comunali. La sentenza, inoltre, può essere consegnata direttamente all'ente impositore. Naturalmente, a seconda della modalità prescelta la decorrenza del termine breve deve essere provata attraverso la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario o dei messi, con la ricevuta rilasciata dall'ufficio locale al quale è consegnata la sentenza o con l'avviso di ricevimento. In quest'ultimo caso nell'avviso deve essere indicata la data in cui il destinatario ha ricevuto la sentenza in plico senza busta.

L'Agenzia delle entrate, con la circolare 37E/2010, ha chiarito che la decorrenza del termine breve deve essere provata attraverso la relata di notifica dell'ufficiale giudiziario o dei messi, con la ricevuta rilasciata dall'ufficio locale al quale è consegnata la sentenza o con l'avviso di ricevimento. Secondo l'Agenzia questa modifica della normativa processuale, attuata con l'articolo 3 del dl incentivi (40/2010), parifica la disciplina di notifica delle sentenze tributarie a quella di tutti gli altri atti processuali e «risponde all'esigenza di facilitare l'accesso al grado successivo del giudizio o la definitività del provvedimento giurisdizionale, nella prospettiva dell'accelerazione

Il pagamento del rimborso è condizionato

Le sentenze di condanna del fisco devono essere notificate all'ente impositore per ottenere il rimborso di quanto pagato. Il rifiuto del rimborso fa scattare il giudizio di ottemperanza, che può essere attivato anche se la sentenza non è divenuta definitiva. Le pronunce delle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive. I contribuenti, infatti, se l'esito della sentenza di primo grado è favorevole possono chiedere all'amministrazione finanziaria il rimborso delle somme pagate e, in caso di mancata restituzione entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, hanno la facoltà di esperire il giudizio di ottemperanza. Queste disposizioni sono entrate in vigore il 1° giugno 2016. Se la somma dovuta dal fisco è di importo non superiore a 20 mila euro, o comunque se la questione che forma oggetto della causa concerne il pagamento delle spese di giudizio, la Commissione tributaria decide in composizione monocratica. Il giudizio di ottemperanza può essere attivato anche nei confronti di Equitalia e dei concessionari dei

tributi locali iscritti all'albo ministeriale. Dunque, le sentenze tributarie sono esecutive. In particolare, è immediatamente esecutiva la sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente. Ma la liquidazione delle somme può essere subordinata dal giudice, tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'interessato, alla prestazione di idonea garanzia. I costi della garanzia sono poi a carico della parte soccombente in base all'esito definitivo del processo. L'ente impositore è tenuto a pagare le somme dovute entro 90 giorni della sentenza o dalla presentazione della garanzia, se richiesta dal giudice. In caso di inadempimento gli interessati possono attivare il giudizio di ottemperanza. Il ricorso per l'ottemperanza, qualora non venga data esecuzione alla sentenza nei termini fissati, deve essere indirizzato alla Commissione tributaria provinciale, per le pronunce emesse in primo grado. Competente a decidere è la commissione regionale se il giudizio pende nei gradi successivi.

per proporre appello (60 giorni) la sentenza dovesse essere notificata alla controparte solo tramite ufficiale giudiziario, in quanto l'articolo 38 doveva essere interpretato nel senso che per la notifica delle sentenze fosse l'unico soggetto legittimato. Nonostante un'altra norma processuale (articolo 16) stabilisse che per la notifica degli atti processuali le parti si potessero avvalere del servizio postale. In caso contrario il termine per l'impugnazione era allora di un anno e 46 giorni, cosiddetto lungo. Il termine lungo, com'è noto, è stato ridotto a sei mesi con la legge di riforma del processo civile e decorre dalla data di deposito della sentenza.

È evidente che solo la parte vittoriosa ha interesse alla notifica della sentenza per accorciare i tempi d'attesa sull'esito finale del processo. In questo modo viene imposto alla controparte di proporre ricorso in tempi brevi. La legittimazione a proporre l'impugnazione spetta però solo al soggetto che sia stato parte nel processo in cui la sentenza è stata pronunciata, anche qualora non si sia costituita in giudizio. L'interesse a ricorrere è determinato dalla soccombenza totale o parziale nella causa, che si realizza quando sussiste un contrasto tra il contenuto della sentenza e le richieste formulate dalle parti.

© Riproduzione riservata

del procedimento di esecuzione della sentenza».

Nella circolare viene precisato che in seguito alle variazioni apportate alle modalità di notifica cambiano anche gli adempimenti che le parti interessate devono osservare e i documenti che sono tenuti a depositare presso le commissioni tributarie. L'articolo 38 del decreto legislativo 546/1992 stabiliva che le parti avessero l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza

depositando in segreteria, entro 30 giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato tramite ufficiale giudiziario. Dopo la modifica della norma, nel caso in cui la sentenza non venga notificata dall'ufficiale giudiziario o dal messo, deve essere depositata in segreteria copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione unitamente all'avviso di ricevimento. Anche la notifica delle sentenze

tramite Pec fa decorrere il termine breve di 60 giorni per l'impugnazione.

Va ricordato che la notifica degli atti processuali, sentenze comprese, si considera perfezionata con la spedizione, mentre per il destinatario i termini decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.

Le vecchie regole processuali. Viene dunque superato l'orientamento della Cassazione (sentenza 4940/2006) che aveva affermato che per la decorrenza del termine breve

FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Fisco

■ BOLLO

Imposta di bollo dei documenti prodotti nell'ambito dei contratti pubblici (Entrate risp. n. 35 del 12/10/2018)

■ ANTI ABUSO

Valutazione anti abuso, scissione parziale asimmetrica, non proporzionale società immobiliare (Entrate risp. n. 36 del 12 ottobre 2018)

■ SUPERSTITE

Convivente superstite e diritto di abitazione (Entrate risp. n. 37 del 12/10/2018)

■ GRUPPO IVA/1

Gruppo Iva, insussistenza del vincolo finanziario ai sensi art. 70-ter, comma 1 dpr 633/1972 (Entrate princ. di dir. n. 4 del 15/10/2018)

■ GRUPPO IVA/2

Gruppo Iva, istanze presentate per dimostrare l'insussistenza del vincolo finanziario (Entrate princ. di dir. n. 5 del

15/10/2018)

■ FUSIONI

Fusione per incorporazione, riporto delle perdite fiscali (Entrate princ. di dir. n. 6 del 15/10/2018)

■ AZIENDE AGRICOLE

Trattamento fiscale agli effetti Iva delle attività socio-educative svolte da azienda agricola (Entrate, ris. min. n. 77/E del 16/10/2018)

■ F24

Modello F24, aggiornamento software e modello (Entrate c.s. del 17/10/2018)

■ RISPARMIO ENERGETICO

Guida risparmio energetico (Entrate c.s. del 18/10/2018)

■ MODELLO REDDITI

Modello redditi società di persone e capitali, aggiornamento software (Entrate c.s. del 18/10/2018)

■ CATASTO

Catasto fabbricato, aggiornamento software (Entrate c.s.

del 18/10/2018)

■ TAX CREDIT PUBBLICITÀ

Revoca fruizione del credito d'imposta su investimenti pubblicitari (Entrate risp. n. 38 del 18/10/2018)

Cassazione

■ CENTRO CONTABILE

Anche il centro contabile srl risponde dei danni (Cass. Civ. ord. 26264 del 18/10/2018)

■ OMESSO VERSAMENTO

Omesso versamento Iva, la soglia non comprende interessi e sanzioni (Cass. Pen. sent. sez.3 n. 46953 del 28/4/2018)

Inps

■ STP

Società tra professionisti, gestione deleghe (Inps mess. n. 3760 dell'11/10/2018)

■ VOUCHER

Voucher (Inps circ. 103/2018 del 17/10/2018)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7